

Giordano Ferri

### Il notariato tra antico e moderno

(a proposito di M.L. Lombardo, *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale. Secoli XIV-XVI*, Milano, Giuffrè, 2012)

Tra gli studi sull'attività notarile e sui documenti negoziali in Italia tra tardo Medioevo e inizio dell'età moderna promossi dalla Commissione per la storia del notariato trova una significativa collocazione il volume di Maria Luisa Lombardo su *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (Secoli XIV-XVI)*, edito nel 2012 e presentato presso l'Archivio di Stato di Roma il 16 aprile del 2013.

L'originale impostazione metodologica del contributo monografico scaturisce dalla connessione tra un nuovo approccio alle fonti notarili sugli aspetti giuridico-istituzionali del notaio e la descrizione di tali aspetti nell'ambito di una realtà cittadina colta nella vivacità del profondo dualismo della Roma sede del papato e della Roma realtà comunale, come ben messo in evidenza nella nota introduttiva di Mario Caravale<sup>1</sup>. La cornice sociale ed istituzionale che fa da sfondo alla figura del notaio non rimane, ne per tale è descritta, come un panorama isolato ma si infila e rivive nella prassi e nella classe notarile che caratterizza il passaggio tra il mondo antico e il mondo moderno.

Della tesi dello storico e medievista Ferdinand Grzegorzewski sulla compenetrazione della natura municipale e della natura pontificia espressa nella sua *Die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, edita in Germania nel 1871 e tradotta in italiano tra il 1872 e il 1876, la Lombardo fa un valido banco di prova nella rappresentazione della difficile ma inevitabile coesistenza tra i notai curiali ed i notai capitolini basata sul principio storico-giuridico dell'autonomia inteso e contestualizzato sulla base degli insegnamenti di Francesco Calasso non già come «potere assoluto, illimitato, originario» quale poteva essere quello della sovranità ma come «potere derivato, graduato variamente, e quindi limitato»<sup>2</sup>. Tale principio di autonomia se da un lato costituisce il perno della divisione e separazione dei due poteri da un altro lato è visto dalla Lombardo come il confine labile tra l'esigenza di sede dello Stato pontificio e il principio di conservazione dei cardini dell'amministrazione comunale costituiti dalla giustizia e dalle finanze. Quando infatti a partire dal papato di Sisto V Roma divenne la città del sovrano pontefice «nella ricerca di una compatibile strategia politico-sociale si disputarono il governo di Roma il papato, la nobiltà e il popolo entro il perimetro nel quale si svolsero gli eventi per salvaguardare le prerogative giuridiche e amministrative del Comune romano, fondate su leggi, statuti e patti condivisi o contestati tra Papato e Comune»<sup>3</sup>. Il principio dell'autonomia si concretizza, dunque, in un vero e proprio compromesso volto ad evitare il conflitto con il dominio temporale del papato e voluto da un'organizzazione politico-giuridica quale quella comunale composta dal popolo e dalla nobiltà.

Sulla illustrazione dei caratteri e della natura del popolo romano tra XIV e XVI secolo

---

<sup>1</sup> M. Caravale, *Presentazione*, in M.L. Lombardo, *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale. Secoli XIV-XVI*, Milano 2012, p. VI.

<sup>2</sup> F. Calasso, *Medio evo del diritto I – Le Fonti*, Milano 1954, p. 377.

<sup>3</sup> M.L. Lombardo, *Il notaio romano*, cit., p. 32.

la Lombardo dedica alcune suggestive pagine agli sviluppi ed ai risultati di quel processo, iniziato tra gli ultimi anni del secolo XII e i primi del Duecento, che è stato definito da Mario Caravale come fase di organizzazione in ordinamenti particolari di gruppi familiari esclusi dalla oligarchia al potere e dal regime di privilegio<sup>4</sup>. Questo processo iniziato due secoli prima aveva portato alla formazione di inedite consorterie di romani che misero insieme su base corporativa artigianato, mercanzia, agricoltura, giudici e notai realizzando un vero e proprio apparato istituzionale, quello che la Lombardo definisce «il sistema ‘a popolo’» inteso come «una vittoria della “nuova gente” contro la nobiltà che per due secoli aveva prevalso nel Comune per i suoi scopi di parte»<sup>5</sup>. Ne è esempio di questo processo di maturazione ideologica il profilo biografico che viene riservato a Cola di Rienzo sulla base della *Cronica* dell’Anonimo romano<sup>6</sup>: la sua attività professionale di notaio che aveva esercitato in una Roma «teatro della collera dei Romani, alimentata dalla componente anticuriale, esistente fra la popolazione, che sfociò in una lunga serie di rivolte, quasi mai contro la persona del papa, ma avverse alla Curia ed ai ceti di antica nobiltà, dei magnati e di quelli che, di volta in volta, si appoggiavano alla Curia papale per trarre da essa favori e potere o per opporsi alle richieste di diritti avanzati o negati dal popolo romano»<sup>7</sup> gli valse come esperienza non solo per approvare la nuova costituzione del 20 maggio 1347 su *Gli ordinamenti dello buono Stato*<sup>8</sup> ma anche per svolgere le funzioni di tribuno *Nicolaus severus et clemens, libertatis, pacis iustitiae que tribunus et sacrae romanae reipublicae liberator* allorquando egli intentò una lotta contro lo strapotere dei baroni che occupavano i vertici del potere comunale e promosse un «esercizio imparziale della giustizia», una «riforma dell’amministrazione finanziaria», la «sicurezza per le strade» una «nuova organizzazione delle milizie municipali» la «lotta agli abusi e alle frodi»<sup>9</sup>.

Il nuovo approccio alle fonti notarili basato su un intenso lavoro d’archivio ha evidenziato la rilevanza della professione del notaio sia verso l’attività negoziale tra privati sia verso l’esplicazione dei pubblici poteri. Infatti la rilevanza probatoria della *publica fides*, così come messa in luce dai ricchi contributi scientifici di Vito Piergiovanni<sup>10</sup> e Antonio Padoa Schioppa<sup>11</sup>, «ebbe una importanza pratica straordinaria nella vita dei negozi giuridici che, in tal modo, ottenevano un valore esecutivo evitando le incertezze e le procedure del processo formale»<sup>12</sup>, tanto da consentire ai cittadini di conoscere la ragione delle loro pretese e dei loro diritti e da circoscrivere il terreno dei possibili conflitti giudiziari. Ne è da esempio la funzione che il notaio svolge negli arbitrati intesi come modi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione e per cui egli «aveva una funzione essenziale in quanto non solo faceva da intermediario fra le parti o da

<sup>4</sup> M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Bologna 1994, p. 478.

<sup>5</sup> M.L. Lombardo, *Il notaio romano*, cit., p. 33.

<sup>6</sup> Anonimo Romano, *Cronica*, edizione critica a cura di Giuseppe Porta, Milano 1979.

<sup>7</sup> M.L. Lombardo, *Il notaio romano*, cit., p. 34.

<sup>8</sup> A. Modigliani, *L’eredità di Cola di Rienzo. Gli statuti del Comune di popolo e la riforma di Paolo II*, in A. Rehberg, A. Modigliani, *Cola di Rienzo e il Comune di Roma*, «Roma nel Rinascimento», Inedita, 33/2, Roma 2004, pp. 71-77.

<sup>9</sup> M.L. Lombardo, *Il notaio romano*, cit., p. 41.

<sup>10</sup> V. Piergiovanni, *Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l’amministrazione della giustizia*, Consiglio Nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea VII, Milano 2006, p. 95.

<sup>11</sup> A. Padoa-Schioppa, *Notariato e giurisdizione: brevi note storiche*, in *Hinc publica fides*, cit., p. 153.

<sup>12</sup> M.L. Lombardo, *Il notaio romano*, cit., p. 88.

consigliere ma redigendo per iscritto tutte le fasi dell'arbitrato ne garantiva la pubblicità come persona dotata di *fides publica*<sup>13</sup>e, inoltre – viene sottolineato sulla base di fattispecie concrete ben descritte – «l'arbitrato si concludeva con la dichiarazione del notaio che certificava che la sentenza arbitrale era stata letta e spiegata e, alle volte, tradotta in volgare per non lasciare alcun dubbio sulle decisioni degli arbitri»<sup>14</sup>.

Ma le funzioni del notaio se sono viste emergere da un piano negoziale bollato da un sigillo di autorevolezza pubblica sono altresì descritte dalla Lombardo nel vivo dell'attività istituzionale dei comuni: «I notai, in quanto portatori di *publica fides*, si inserirono progressivamente nell'organizzazione comunale con l'incarico di redigere per iscritto gli atti di governo. Il riconoscimento giuridico del prestigio e della diffusione dell'azione dei notai, che permetteva loro di rogare un documento ritenuto da tutti *authenticum*, indusse i ceti dirigenti comunali a fare ricorso ai notai per avere a disposizione una documentazione semplificata capace di dare valore giuridico alle decisioni del Comune, cioè la stessa funzione documentaria, che regolava quotidianamente i negozi tra privati»<sup>15</sup>. Il notaio viene così a svolgere la sua attività professionale non già solo in relazione a privati cittadini ma anche in relazione al rapporto tra questi ultimi e le autorità comunali. Egli è visto così assurgere alle funzioni non solo di cronista delle più salienti vicende istituzionali, e dunque alla memoria storica dei comuni, ma anche come custode prima del diritto consuetudinario percepito come realtà normativa plastica e di non facile identificazione<sup>16</sup> e poi come interprete ufficiale degli statuti cittadini e degli statuti corporativi.

Ai notai cronisti che sebbene dotati di cultura latina scrissero in volgare al fine di penetrare «in una cultura meno solenne ma viva e sensibile»<sup>17</sup> ed al fine di collocarsi «in una zona culturale differenziata rispetto a quella della Curia che continuava a scrivere in latino colloquiando con i centri più qualificati della cultura umanistica»<sup>18</sup> viene riconosciuto dalla Lombardo il compito di far vivere la cultura cittadina anche oltre la crisi della struttura del Comune, almeno fino alla fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. Inoltre ad essi viene riconosciuto il merito di aver lasciato tracce dei momenti salienti della storia di Roma laddove nei loro quaderni di abbreviature o all'interno dei loro protocolli hanno rivelato la morte e l'elezione dei papi, la descrizione di sommosse popolari o tragici eventi come la peste o il Sacco di Roma. Un'ampia e bella pagina è riservata al notaio Evangelista de Bistuscis che nel suo Diario fece riferimento alle condizioni della sua famiglia e della sua professione dal 1492 al 1500 nonché alla storia ed ai ritratti di poveri giovani che vivevano a Roma: «Thomassina, ragazza orfana, affidò in deposito al notaio i 75 fiorini avuti dalla Società dell'Annunziata in S. Maria sopra Minerva, come dote delle fanciulle povere, del quale ebbe per “fructo” parte della somma con la quale pagava l'affitto della casa picchola del notaio. La piccola Anna, rimasta orfana a sette anni, fu ospitata nella casa del notaio, nominato esecutore testamentario, portando con sé una piccola somma di denaro (23 ducati) e come corredo pezze e stracci e una stoffa “de colore bisello” con la quale fu cucita una veste e dove

---

<sup>13</sup> Ivi, p. 173.

<sup>14</sup> Ivi, p. 174

<sup>15</sup> Ivi, p. 90.

<sup>16</sup> F. Calasso, *Medio evo del diritto*, cit., p. 88; M. Bloch, *La società feudale*, Torino 1953, pp. 187-188.

<sup>17</sup> C. Varese, *Storia e politica nella prosa del Quattrocento*, Prefazione, Torino 1961, p. 10.

<sup>18</sup> M.L. Lombardo, cit., p. 192.

rimase fino al matrimonio. Sulla lunga convivenza con la famiglia che l'aveva ospitata è rimasta una sola traccia della sua memoria nel testamento del notaio che dichiara "honestu puella Anna, pupilla filia quondam Iohannis de civitate Trentina, famula sive fantesca"<sup>19</sup>.

Di significativo e originale rilievo appare la ricostruzione della figura del notaio romano attraverso gli statuti del 1363, che disciplinavano in particolare la redazione del documento, il falso e l'*exemplum*, gli statuti del Collegio del 1446, gli statuti cittadini del 1469 di Paolo II, gli statuti cittadini del 1519-1523 ed infine gli statuti del 1580 che determinarono una vera e propria riforma della professione notarile. Un ruolo centrale in tale riforma è riservato al giurista Luca Peto cui si deve la nascita di un'*ars notariatus*. Ed è proprio al giurista cinquecentesco nella sua attività di riordino ed integrazione delle disposizioni contenute negli statuti precedenti che si deve riconoscere una maggiore sensibilità alle nuove esigenze della mutata realtà istituzionale, come ad esempio nella ipotesi, certo di non poca rilevanza, della riforma del capitolo *de notariis matriculandis* contenuto già nello statuto del 1446. Attraverso essa infatti viene dedotto *ictu oculi* dalla Lombardo un annullamento della differenza fra notai curiali e capitolini: «C'è una ulteriore novità nella norma "*Quod notarii non matriculati de instrumentis et testamentis rogari non possint*" che attribuisce identico valore giuridico alla matricola capitolina e a quella dell'Archivio della Curia romana. Infatti, possono rogare istrumenti e testamenti gli iscritti all'una o all'altra matricola ai quali sono assimilati anche i notai degli altri tribunali della città. Questa disposizione trova riscontro nella documentazione notarile esaminata in cui compaiono notai iscritti alla Curia romana sia italiani che stranieri che lavorano per il Campidoglio e per i privati o notai iscritti nella matricola capitolina che svolgevano cariche in Curia come quella di *scriptor Archivii Curie Romanes*»<sup>20</sup>.

La ricostruzione della più antica normativa che regola la formazione e la professione del notaio romano è di altrettanto significativo e originale rilievo in quanto la Lombardo ha potuto avanzare delle ipotesi ferma nella constatazione che, per il mondo notarile medievale, l'archivio della corporazione dei notai è andato perduto, non vi è traccia dei libri delle matricole, cioè i registri nei quali i notai registravano i loro dati, ed i protocolli notarili più antichi superstiti a Roma iniziano appunto negli ultimi anni della prima metà del secolo XIV. Partendo dalla tesi avanzata e sostenuta da Giorgio Costamagna che per i notai del XII e XIII secolo «non si può parlare certo di scuole notarili tutto anzi fa credere che appresi i primi elementi della grammatica, l'effettiva preparazione professionale venisse completata alle dipendenze di un notaio»<sup>21</sup> la Lombardo arriva alla conclusione che «la dottrina della scuola notarile bolognese e la diffusione dell'*Ars Notariae* di Rolandino de' Passeggeri si avverte già negli istrumenti romani quando il notaio comincia ad utilizzare correttamente una serie di formule relative a rinunzie e a benefici previsti dal diritto romano, legate ovviamente alla rinascita degli studi giuridici. A Roma allo stato attuale delle ricerche non risulta l'esistenza di scuole di notariato ma sicuramente vi erano scuole libere e comunali di grammatica legate all'Università»<sup>22</sup>. Non a caso, attesta l'autore, solo poche ma significative norme contenute negli statuti cittadini del 1363 dichiarano l'esistenza a Roma di una corporazione notarile detta *Collegium*, un Collegio notarile che era sicuramente più antico del 1363 ma di cui non si hanno tracce.

<sup>19</sup> M.L. Lombardo, cit., p. 202.

<sup>20</sup> M.L. Lombardo, *Il notaio romano*, cit., p. 105.

<sup>21</sup> G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del Notariato, Studi storici sul notariato italiano I, Roma 1970, p. 101.

<sup>22</sup> M.L. Lombardo, cit., p. 234.

Per quanto concerne l'analisi della prassi diplomatistica notarile romana e dunque l'analisi di come operavano i notai romani capitolini, ultima parte del corposo volume, la Lombardo ha analizzato il fondo archivistico del Collegio dei notai capitolini, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma e presso l'Archivio Storico Capitolino, svolgendo la schedatura analitica di numerosi protocolli e volumi di filze. Il notaio « priusquam a loco contractus discedat » doveva descrivere nei suoi *quaternutii* « nomina testium et totam substantiam ut per oblivionem veritas non mutetur »<sup>23</sup>. La stesura dell'atto, inoltre, doveva essere redatta entro tre giorni dalla richiesta delle parti e in caso di mancata osservanza di tale obbligo il notaio doveva pagare una multa calcolata in base al valore dell'atto. Tale norma fornisce due dati importanti: « il primo che il notaio deve scrivere immediatamente in un appunto schematico i dati essenziali dell'atto; il secondo deriva da *loco contractus* e ci mostra che il notaio romano del Trecento e poi del Quattrocento si muove soprattutto nel rione dove risiede e poi si allontana in altri rioni della città dove i suoi clienti hanno richiesto la sua presenza o dove può trovare nuove possibilità di lavoro. Nel Cinquecento e agli inizi del Seicento il notaio roga la maggior parte dei suoi atti nella sua abitazione o spesso nel suo studio come annota lo stesso notaio»<sup>24</sup>. A differenza degli statuti del 1363 gli statuti notarili del 1446, annota la Lombardo, « specificano i caratteri formali e sostanziali della redazione del protocollo che deve essere *bene ligatum*, con tutte le carte numerate, deve recare nell'intitolazione o proemio la *datatio* completa (l'anno del Signore, l'anno di pontificato e l'indizione, i mesi e i giorni) la descrizione degli atti rogati, la sottoscrizione e il *signum notarile* »<sup>25</sup>.

Di particolare originalità appare la descrizione dell'esercizio della professione notarile nella prima metà del Cinquecento quando, a fronte di nuove tendenze economiche e di mercato, la commistione tra notai curiali e notai capitolini è resa ancor più vivace dalle tendenze di sovrapposizione di ordini e di matricole: « I notai curiali, dato che erano moltissimi, non trovando molto spesso una sistemazione dignitosa all'interno degli stessi uffici curiali, cercavano per sopravvivere di ottenere incarichi presso istituzioni cittadine come confraternite, ospedali, luoghi pii e dovevano quindi iscriversi alla matricola dei notai romani; mentre i notai capitolini già affermatosi chiedevano di immatricolarsi nell'Archivio della Curia romana forse per avere una clientela di maggiore prestigio e aspirare così anche a cariche onorifiche»<sup>26</sup>. L'obbligo, dunque, di iscrizione alla matricola, stabilito per distinguere i due collegi, divenne terreno fertile per complicazioni e sovrapposizioni.

A chiusura del contributo scientifico la Lombardo – prima di una notevole appendice documentaria divisa in tre sezioni « Documenti », « Intitolazione dei protocolli sottoscrizione e *signum* notarile », « Cronaca pubblica e privata dei notai romani » – affronta il problema della conservazione dei documenti notarili. La questione fu posta, e mai del tutto risolta, nel corso del Cinquecento attraverso i provvedimenti relativi all'Archivio della Curia romana, all'Archivio generale Urbano e all'Archivio notarile di Campidoglio istituito nel 1562.

---

<sup>23</sup> Cfr. *ivi* p. 300.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 301.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 301.

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 322.